



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di determinazione dei compensi di Commissari straordinari;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni in materia di trattamenti economici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante “*Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e, in particolare, l’articolo 1, il quale, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal citato Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012, compresi quelli finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla Regione Puglia, ha previsto, al comma 1, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, stabilendone la durata dell’incarico, il compenso nei limiti di cui al citato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, e la possibilità di proroga, nel limite massimo annualmente stabilito, nonché la definizione della relativa struttura di supporto e la facoltà di nominare subcommissari, disciplinandone la composizione, le modalità di reclutamento, il trattamento economico e la copertura finanziaria, e prevedendo che il Commissario operi in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli ambientali, culturali, antimafia e dell’ordinamento europeo;

VISTO, altresì, il comma 4 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 129 del 2012, il quale stabilisce che al citato Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale;

VISTO, inoltre, il comma 6 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 129 del 2012, il quale stabilisce che “[...] il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch’esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente”;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale ha attribuito al citato Commissario ulteriori e rilevanti compiti, tra i quali la predisposizione di un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, allo scopo di garantire, ove possibile, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2024, con il quale il dott. Vito Felice Uricchio è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto ed è stato determinato il relativo compenso nella misura massima prevista dal citato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2024, con il quale, da ultimo, il citato incarico commissariale conferito al dott. Vito Felice Uricchio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 ed è stata definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali;

CONSIDERATO che il citato incarico è scaduto il 31 dicembre 2025 e che il relativo regime di *prorogatio* termina il 14 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, in corso di conversione, il quale ha previsto tra l'altro, la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2026, del citato incarico commissariale e della relativa struttura di supporto nonché la possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, individuando la relativa copertura finanziaria ed ha, infine, introdotto l'obbligo per il Commissario di provvedere, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e un'informativa sullo stato di attuazione dei medesimi;

VISTA la nota n.14311 del 23 gennaio 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione della necessità di portare a termine gli interventi già avviati sull'area di Taranto, ha proposto la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'incarico di Commissario straordinario conferito al dott. Vito Felice Uricchio con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, nonché la proroga della relativa struttura di supporto;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Vito Felice Uricchio, dirigente tecnologo dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC- Unità di Ricerca “*Ambiente e Territorio*” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), attualmente in regime di part-time con orario di lavoro ridotto al 50%;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 129 del 2012, alla proroga, fino al 31 dicembre 2026, del citato incarico commissariale in favore del dott. Vito Felice Uricchio e della relativa struttura di supporto;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Vito Felice Uricchio in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, e di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola, nonché ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DECRETA

ART. 1

(Proroga dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)

1. L'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.
2. Per tutta la durata del mandato, il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché quelli previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
3. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.
4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Compenso del Commissario)

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è attribuito un compenso nella misura di euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte fissa, e di ulteriori euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte variabile.
2. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata annualmente, previa valutazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base di una relazione elaborata dal medesimo Commissario sulle attività svolte, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticità eventualmente riscontrate.
3. Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 3

(Nomina dei subcommissari)

1. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento del proprio mandato, può nominare, per l'anno 2026, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti.
2. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.

ART. 4

(Proroga della struttura commissariale)

1. La struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, è prorogata, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2026.
2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024.
3. Per il funzionamento della struttura commissariale, compresi gli oneri per i servizi strumentali, il Commissario può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 5

(Oneri)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, diciassettesimo e diciottesimo periodo, del citato decreto-legge n. 129 del 2012, agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari si provvede, nel limite di 545.946 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale è autorizzata la spesa di 75.600 euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano